



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"CATALDO AGOSTINELLI"**

Comprensivo di: LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO – I.T.E.S. – I.P.S.I.A. – I.P.S.S.S.- I.P.S.E.O.A.

VIA OVIDIO, s.n. - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

Codice Meccanografico: bris006001 - C.F. 90015850747

e-mail [BRIS006001@pec.istruzione.it](mailto:BRIS006001@pec.istruzione.it) - [BRIS006001@istruzione.it](mailto:BRIS006001@istruzione.it)

[www.istitutoagostinelli.edu.it](http://www.istitutoagostinelli.edu.it)

☎ Segr. 0831/377890 - Fax 0831/379023

Circolare n. 25

Ceglie Messapica, 22/09/2021

AL PERSONALE SCOLASTICO  
TUTTO  
SEDE

**Oggetto: informativa relativa alle norme che regolano la concessione di autorizzazioni all'esercizio della libera professione.**

**Con la presente si forniscono informazioni relative a quanto in oggetto.**

**Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende.** A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (docenti che intendano esercitare la libera professione, personale in part time, con prestazione lavorativa non superiore al 50%).

**La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.**

I criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere **autorizzato** a svolgere un'altra attività sono:

- **la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;**
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In base a tali criteri, sono da considerarsi **attività incompatibili**:

- l'esercizio di attività commerciali, industriali o di tipo professionale che non prevedano uno specifico albo;
- l'impiego alle dipendenze di privati o enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

Le **attività pienamente compatibili** che non necessitano di autorizzazione, **per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%**, sono riferibili a:

- le attività che sono espressioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero percependo unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali, quali le società per azioni.

**Sono compatibili, ma devono essere autorizzate e svolte al di fuori dell'orario di servizio**, le attività riferite a:

- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni, a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno risulti modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio, limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.

**Il personale docente, anche se a tempo pieno, può, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, esercitare la libera professione, a condizione che non sia di pregiudizio all'assolvimento della funzione e compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.**

Quanto sopra è subordinato, anche, alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. gli eventuali incarichi professionali non devono essere conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
2. l'eventuale patrocinio in controversie non devono coinvolgere, come parte, la pubblica amministrazione;
3. i dipendenti, a tempo parziale, con orario non superiore al 50%, se iscritti ad albi professionali, non possono, comunque, svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in controversie dove sia coinvolta la pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, debitamente autorizzate, sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Angela ALBANESE**

L'originale del documento è conservato presso l'Ufficio  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
ell'ex art. 3, comma 2, del D.LGS N. 39/1993

d